Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 18 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 786.

Rinvio del censimento generale della popolazione del Regno, dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'articolo unico della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 61, è modificato nel modo seguente:

« I censimenti generali della popolazione del Regno, dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia ogni cinque anni alla data del 31 dicembre.

« La data del censimento generale della popolazione successivo alla emanazione della presente legge sarà stabilita con apposito provvedimento ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 787.

Proroga dei termini dell'art. 2 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1030, che reca provvedimenti per il personale di macchina di navi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà concessa al Ministro per le comunicazioni con l'art. 2 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1030, è prorogata per un periodo di cinque anni.

Art. 2.

Il Ministro per le comunicazioni, sempre che le esigenze della navigazione o dell'industria peschereccia lo giustifichino, può altresì consentire che i motoristi navali di 2ª classe, i quali abbiano ottenuto tale grado a termini del 3° comma dell'art. 13 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320, conducano motori di potenza superiore ai 100, ma non ai 200 cavalli-asse, del tipo per il quale abbiano ottenuto l'abilitazione, installati su velieri come mezzo di propulsione ausiliario, nonchè su navi e galleggianti adibiti alla pesca.

Tale facoltà potrà essere esercitata a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e entro i limiti di tempo fissati dal precedente art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 788.

Aumento dell'assegno straordinario annuo a vita alla vedova della Medaglia d'oro Vittorio Montiglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'assegno straordinario annuo a vita concesso alla vedova della Medaglia d'oro Vittorio Montiglio signora Anna Thea Springer, con il R. decreto-legge 26 giugno 1930-VIII, n. 936, convertito nella legge 18 dicembre detto, n. 1749, è aumentato — a decorrere dal 1° giugno 1941-XIX — da L. 9000 a L. 12.000, e sarà corrisposto finchè perduri lo stato di vedovanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 789.

Prelevamento di L. 420.000 dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto al capitolo 35 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1940-41-XIX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, che ha istituita l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 6 della legge 23 maggio 1940-XIX, n. 542, che ha approvato lo stato di previsione dell'Azienda predetta per l'esercizio 1940-41;

Ritenuto che sul fondo di riserva inscritto al capitolo 35 dello stato di previsione medesimo per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è disponibile la somma di L. 420.000;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto al capitolo 35 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1940-41 è autorizzato il prelevamento di L. 420.000 che vengono assegnate ai seguenti capitoli dello stato di previsione stesso:

Cap. 17. — Indennità e competenze ai consiglieri di amministrazione ed indennità al direttore generale a norma dei Regi decreti 17 agosto 1928-VI, n. 2180, 21 gennaio 1929-VII, n. 98 e R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394	L.	8.000
Cap. 20. — Studi e ricerche sperimentali - Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali - Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici	»	35.000
Cap. 23. — Premi di diligenza alla Milizia stradale ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'art. 122 del R. decreto 8 dicembre 1933-XI, n. 1740, e premi di manutenzione ai capi cantonieri e cantonieri e contributo alla Cassa pensioni cantonieri, in relazione ai proventi delle contravvenzioni a termini dell'art. 119 dello stesso Regio decreto	»	310.000
Cap. 24. — Spese di qualsiasi natura, esclusi i premi di operosità e rendimento al personale, per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 16 della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094	»	67.000
	L.	420.000

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative, unitamente al conto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio 1940-41.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 luglio 1941-XIX, n. 790.

Istituzione del ruolo degli architetti urbanisti del Real Corpo del genio civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Riconosciuta la necessità di istituire un ruolo di architetti del Real Corpo del genio civile;

Vista la legge 24 giugno 1923-I, n. 1395, concernente la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1925-IV, n. 2537, con il quale è stato approvato il regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto;

Visto il R. decreto 2 marzo 1931-IX, n. 287, che ha approvato il regolamento per il servizio del Genio civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel Real Corpo del genio civile è istituito il ruolo degli architetti urbanisti (gruppo *A*) secondo la tabella di cui al successivo art. 2.

Il personale degli architetti urbanisti ha per compito di attendere alle opere edilizie di importanza architettonica, la cui esecuzione e vigilanza rientri nella competenza del Ministero dei lavori pubblici e di trattare i problemi inerenti alle discipline urbanistiche.

Potrà, altresì, essere adibito a tutte le altre mansioni proprie del Genio civile.

Art. 2.

Il ruolo organico degli architetti urbanisti del Genio civile è stabilito nel modo indicato dalla seguente tabella:

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Primi architetti urbanisti	5
8°	Architetti urbanisti principali	6
9°	Architetti urbanisti	7
10°	Architetti urbanisti aggiunti	8
	Totale . . .	26

Art. 3.

I primi architetti urbanisti (grado 7°) che abbiano compiuta la prescritta anzianità di tre anni di servizio effettivo nel grado saranno scrutinati comparativamente con i funzionari del grado 7° del ruolo degli ingegneri del Genio civile, per la promozione ai posti vacanti nel grado 6° del ruolo medesimo, nel quale continueranno a svolgere la propria carriera.

Gli architetti urbanisti del Genio civile promossi al grado 6° avranno la qualifica di architetto urbanista capo e quelli promossi al grado 5° avranno la qualifica di ispettore generale architetto urbanista.

Art. 4.

Il ruolo degli ingegneri del Genio civile di cui alla tabella indicata nell'allegato *B* del R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 675, è aumentato di un posto di grado 5° e di tre posti di grado 6°.

Nella prima applicazione del presente decreto il ruolo anzidetto sarà inoltre, aumentato di un altro posto di grado 5°, che sarà soppresso colla prima successiva vacanza che si verifichi nei posti occupati da ispettori generali architetti urbanisti.

Art. 5.

Al personale del ruolo degli architetti urbanisti del Genio civile per tutto quanto riguarda lo stato giuridico ed economico, si applicano le disposizioni stabilite per i ruoli dei personali civili di gruppo *A* delle amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Le ammissioni nel grado iniziale del ruolo degli architetti urbanisti del Real Corpo del genio civile sono effettuate mediante concorso per titoli e per esami tra i candidati che abbiano conseguito la laurea in architettura in uno degli Istituti superiori del Regno.

Fra i titoli saranno valutati le pubblicazioni, i progetti e gli studi inerenti ai problemi urbanistici e la specializzazione in architettura arborea.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma è necessario che gli aspiranti abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato i 30 anni alla data del decreto che indice il concorso, salvo i maggiori limiti di età stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Art. 7.

L'esame di concorso per l'ammissione nel grado iniziale del ruolo degli architetti urbanisti del Real Corpo del genio civile ha luogo in Roma e consta di cinque prove come appresso:

1) prova estemporanea di composizione architettonica;

2) sviluppo della prima prova con dettagli di carattere artistico e tecnico. Lo svolgimento di tale prova ha luogo in tre giorni;

3) svolgimento scritto di un tema sulla storia degli stili e sull'urbanistica con aggiunta di grafici e schizzi;

4) relazione scritta con dati tecnici e costruttivi su una opera edilizia di carattere pubblico;

5) una discussione orale sui temi e sulla relazione svolti nonchè sulla storia dell'architettura, sull'urbanistica, sull'arte dei giardini, sulla scienza delle costruzioni e sui caratteri distributivi degli edifici.

Art. 8.

Gli esami di concorso per merito distinto, per la promozione al grado di architetto urbanista principale (grado 8°) hanno luogo in Roma e constano di cinque prove nel modo indicato dal precedente art. 7.

Art. 9.

Gli esami di idoneità per la promozione al grado di architetto urbanista principale (grado 8°) hanno luogo in Roma e constano delle seguenti prove:

1) prova estemporanea di composizione architettonica;

2) relazione scritta con dati tecnici e costruttivi su un'opera edilizia di carattere pubblico;

3) svolgimento scritto di un tema sulla storia degli stili e sulla urbanistica con aggiunta di grafici e schizzi;

4) discussione orale sui temi e sulla relazione svolti nonchè sulla storia dell'architettura, sull'urbanistica, sull'arte dei giardini, sulla scienza delle costruzioni e sui caratteri distributivi degli edifici.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, nominata per ogni concorso con decreto del Ministro per i lavori pubblici, è composta, sia per gli esami di ammissione per gli architetti urbanisti in prova sia per quelli di promozione al grado di architetto urbanista principale (grado 8°), di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che la presiede, di un ispettore generale architetto urbanista (che può essere sostituito da un ispettore generale del Genio civile), di un ispettore generale del Genio civile, di un altro membro scelto tra gli esperti di architettura e urbanistica, addetti al Consiglio superiore dei lavori pubblici e di un insegnante di Regia scuola superiore di architettura.

Art. 11.

Per quanto riguarda il procedimento degli esami devono essere osservate le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 12.

Le funzioni del Consiglio di amministrazione per il ruolo degli architetti urbanisti sono disimpegnate dal Consiglio di amministrazione per il personale del Real Corpo del genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

Art. 13.

I funzionari trasferiti nel ruolo degli ingegneri del Genio civile in applicazione del R. decreto 5 gennaio 1939-XVII, n. 896, potranno ove ne facciano domanda, far passaggio nel ruolo degli architetti urbanisti del Genio civile col proprio grado e con l'anzianità posseduta alla data del passaggio.

La domanda dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Nella prima applicazione del presente decreto i due posti di ispettore generale del Genio civile ed i tre posti di ingegnere capo del Genio civile di cui al precedente art. 4 saranno conferiti nei modi previsti dalle norme di legge in vigore, a persone che abbiano singolare capacità e rinomanza in architettura ed urbanistica.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti vacanti nel grado 7° del ruolo degli architetti urbanisti, saranno messi a concorso per soli titoli tra gli architetti che abbiano 10 anni di esercizio professionale e non più di 40 anni di età; i posti vacanti nel grado 8° del ruolo medesimo saranno conferiti mediante l'esame di concorso previsto dal precedente art. 7 agli architetti che abbiano 5 anni di esercizio professionale e non più di 35 anni di età.

La Commissione esaminatrice dei concorsi di cui al precedente articolo sarà composta nel modo indicato nel precedente art. 10.

Art. 15.

Ai concorsi banditi in applicazione del precedente articolo potranno partecipare, oltre ai laureati in architettura:

a) coloro che abbiano ottenuta la laurea in ingegneria non oltre il 1925, che siano specializzati in architettura e che come tali, si trovino inscritti al Sindacato fascista architetti alla data del presente decreto;

b) coloro che abbiano ottenuto il titolo di architetto ed il diritto all'iscrizione negli albi in applicazione della legge 24 giugno 1923-I, n. 1395, e del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925-III, n. 2537.

Art. 16.

Alla spesa conseguente alla istituzione del nuovo ruolo degli architetti urbanisti sarà provveduto mediante la soppressione dei seguenti posti nei ruoli del personale del Genio civile:

Ruolo degli ingegneri del Real Corpo del genio civile di cui alla tabella dell'allegato *B* del R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 675:

grado 8°	posti	5
» 9°	»	7
» 10°	»	10

Ruolo degli assistenti del Real Corpo del genio civile di cui alla tabella dell'allegato *B* del R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 675:

grado 10°	posti	2
» 11°	»	3
» 12°	»	5
» 13°	»	1

I soprannumeri derivanti dalle riduzioni di cui al precedente articolo saranno riassorbiti in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 791.

Maggiorazione dell'assegno base stabilito per il personale presso la Regia legazione in Lisbona e per il Regio console in Oporto.

N. 791. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene maggiorato l'assegno base stabilito per il personale presso la Regia legazione in Lisbona e per il Regio console in Oporto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1941-XIX

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 792.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Subiaco.

N. 792. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Subiaco viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1941-XIX

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1941-XIX.

Rilievo della Società in accomandita semplice Calzificio F. Sonnino e C., di Caronno Pertusello, da parte di una società anonima ed incarico della gestione temporanea dell'azienda stessa all'attuale commissario di vigilanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1939-XVIII, col quale il prof. dott. G. B. Badaracco venne nominato commissario di vigilanza per l'azienda ebraica Calzificio Nazionale F. Sonnino e C. di Caronno Pertusello (già Caronno Milanese), società in accomandita semplice composta da Sonnino Flavio fu Giuseppe, accomandatario e gerente e da Hirsch Enrica detta Rosina fu Carlo in Sonnino, accomandante;

Ritenuto che è ormai infruttuosamente decorso il termine consentito all'accomandatario per la cessione volontaria della propria quota a norma dell'art. 58 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126;

Ritenuto che l'anzidetto Calzificio deve essere rilevato a termine dell'art. 60 dello stesso Regio decreto-legge, trattandosi di azienda la cui conservazione è d'interesse pubblico, atteso il cospicuo numero di persone in esso impiegato (500 unità);

Decreta:

1) Il rilievo della Società in accomandita semplice Calzificio F. Sonnino e C., di Caronno Pertusello, da parte di una società anonima costituita o da costituirsi;

2) il commissario di vigilanza prof. dott. G. B. Badaracco assume la temporanea gestione dell'azienda con l'incarico di provvedere alla cessione della medesima a termine dell'art. 61 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Roma, addì 14 luglio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

(3219)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1941-XIX.

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monterchi (Arezzo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Arezzo, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;

Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;
Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolameno e cattura;

Decreta:

La zona di Monterchi (Arezzo), della estensione di ettari 300, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 31 luglio 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra tale data e quella di apertura della annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:
A nord, torrente Cerfone;
A sud, torrente Padonchia;
Ad ovest, confine del comune di Anghiari;
Ad est, torrente Padonchia.

Il Comitato provinciale della caccia di Terni provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3216)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di « Val di Borra » (Pistoia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Pistoia, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;
Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;
Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolameno e cattura;

Decreta:

La zona di « Val di Borra » (Pistoia) della estensione di ettari 870, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 31 luglio 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra tale data e quella di apertura della annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina, e sotto qualsiasi forma, rimane vietata ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:
Quota 381 sulla rotabile di Marliana - detta rotabile passante per Marliana fino al suo congiungimento alla via Mammianese presso quota 791 - via Mammianese fino a Casa Romito - mulattiera per Poggio Tregaie (quota 736) e fino a quota 707 - sentiero per Casa Capannone fino a Malocchio, quota 470 - carreggiabile fino a Cozzile - mulattiera fino a Casa Frantoio nel rio Volata (quota 170) - sentiero per ponte Balzalnglio sul torrente Borra - sentiero fino a quota 381 sulla rotabile di Marliana.

Il Comitato provinciale della caccia di Pistoia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3218)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1941-XIX.
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Narni (Terni).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Terni, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;
Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;
Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolameno e cattura;

Decreta:

La zona di Narni (Terni), della estensione di ettari 1700, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 26 luglio 1944-XXII. Per il periodo di tempo compreso fra tale data e quella di apertura della annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:
Confine tra il comune di Terni e quello di Narni, dal bivio della strada detta dei confini sulla nazionale Terni-Narni, fino al torrente l'Aia; strada comunale lungo la riva sinistra di questo torrente fino alla nazionale Narni-Terni; questa strada fino al bivio della strada dei confini.

Il Comitato provinciale della caccia di Terni provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3217)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1941-XIX.
Determinazione del contributo da corrispondersi dagli Enti associati a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari per l'esercizio 1941-42.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 6 giugno 1935, n. 1129, per la riforma degli Istituti per le case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti;

Visto l'art. 12 delle norme di attuazione della citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto l'art. 1 del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413, con il quale è stato costituito, con sede in Roma, il Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari;

Visto l'art. 8 del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio del predetto Consorzio nell'adunanza del 25 giugno 1941-XIX, relativa alle aliquote di contributo da imporsi a carico degli Enti consorziati;

Ritenute congrue le aliquote proposte;

Decreta:

La misura del contributo da corrispondersi dagli Enti associati a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari per l'esercizio 1941-42 è determinata proporzionalmente al valore del patrimonio immobiliare risultante dall'ultimo consuntivo approvato, nella misura seguente:

sui primi 75 milioni di patrimonio, il 0,35;

sulle somme superiori a 75 milioni e fino a 150 milioni, il 0,25;

sulle somme superiori ai 150 milioni il 0,15.

Roma, addì 7 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
POTENZA

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3220)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1941-XIX.
Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », di Bari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 1° agosto 1940-XVIII, col quale viene costituito il Consiglio generale ed il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », di Bari, ai sensi degli articoli 5 e 14 dello statuto che regola il funzionamento dell'Ente, approvato con Regio decreto 19 maggio 1938-XVI, n. 704, modificato con R. decreto 6 luglio 1940-XVIII, n. 931;

Vista la nota 2 agosto 1941-XIX, dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », di Bari;

Decreta:

Il comm. dott. Vincenzo Tota, presidente dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori, di Bari, è chiamato a far parte del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », di Bari, in rappresentanza della Confederazione fascista degli agricoltori, in sostituzione del Consigliere nazionale prof. Vincenzo Ricchioni.

Il comm. dott. Tota decadrà dalla carica conferitagli col presente decreto il 31 dicembre 1941-XX.

Roma, addì 10 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3225)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che sono stati presentati alle Assemblee legislative per la conversione in legge il R. decreto-legge 17 giugno 1941, n. 494, contenente disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia, ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, ed il R. decreto-legge 23 giugno 1941-XIX, n. 608, relativo a nuove norme in materia di beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America.

(3226)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20280 del 15 gennaio 1941-XIX, il signor Sacerdote Luciano Giorgio di Secondo e di Gamba Aminta, nato a Milano il 24 agosto 1941, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Sacerdote » con quello « Gamba », ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(3230)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i tre marchi di identificazione per metalli preziosi (Fi-16), appartenenti alla cessata ditta Marchesellі Elisa già esercente in Firenze.

(3228)

Autorizzazione alla Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad accettare la donazione di un terreno in Varese.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, in data 9 agosto 1941-XIX, è stata autorizzata la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria ad accettare la donazione di un terreno sito in Varese sul quale è edificata la sede della disciolta Cassa edile di previdenze sociali.

(3231)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ruolo di anzianità

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si rende noto che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana secondo la situazione del 1° gennaio 1941-XIX.

(3227)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vervò, con sede in Vervò frazione del comune di Tres (Trento).

Nella seduta tenuta il 3 agosto 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vervò, con sede in Vervò frazione del comune di Tres (Trento), il sig. Placido Zucali fu Candido è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3194)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a due posti di referendario al Consiglio di Stato

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 26 giugno 1924-II, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924-II, n. 1672;
Vista la legge 24 marzo 1932-X, n. 270;
Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVIII, n. 478;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVIII, n. 335;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esame a due posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza e che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista, salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate del certificato attestante la inscrizione al Partito Nazionale Fascista, dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Ai richiamati alle armi è data facoltà nel termine predetto di presentare soltanto la domanda salvo a corredarla dei documenti richiesti non oltre dieci giorni prima dell'inizio dell'esame dei titoli da parte della Commissione esaminatrice del concorso.

L'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, se da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve risultare da certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è inscritto l'interessato e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o dal segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del P.N.F. appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale) comparato col diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sulla procedura civile, sul diritto e la procedura penale, sul diritto corporativo, sulla storia del diritto italiano e sull'economia politica.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranti punti. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di cinque punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Non potranno peraltro conseguire la nomina coloro che non sieno ammogliati o vedovi.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di Sezione, presidente, di due consiglieri di Stato, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della Facoltà giuridica di una Regia università, membri; ed assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.

Per la prova sulle lingue estere, il giudizio è dato dalla Commissione col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nel mese di dicembre 1941-XIX e nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

Roma, addì 23 giugno 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
RUSSO

(3232)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.